

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis

n. 30

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2004)

(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Presentata dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento

Trasmessa alla Presidenza il 18 gennaio 2005

PAGINA BIANCA



***Garante del Contribuente
per la Provincia Autonoma di
TRENTO***

RELAZIONE ANNUALE 2004

Resa ai sensi dell'art.13, comma 13 bis, della legge 27.7.2000 n. 212.

1. Premessa

Nella precedente Relazione annuale sono stati puntualizzati i profili contenutistici che, ad avviso di questo Garante, devono caratterizzare detta Relazione – rispetto a quelle semestrali – e cioè da un lato gli aspetti notiziali idonei a cogliere sul piano generale, ma pur sempre desunto dalle pratiche trattate, i rapporti esistenti fra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, dall'altro i suggerimenti propositivi ritenuti essenziali al perseguimento di quel carattere fiduciario che, secondo la lettera e lo spirito della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), deve connotare tali rapporti.

Ed in questa prospettazione si muove anche la presente Relazione.

Giova soltanto aggiungere che essa viene a cadere al termine del quadriennio di vigenza della citata legge (e della connessa scadenza dell'incarico del Garante) e quindi assume, in certo senso, anche una valenza “consuntiva” in ordine alla realizzazione dei principi ispiratori della legge medesima.

2. Rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuenti: interventi del Garante

Per quanto concerne il primo profilo – quello cioè relativo ai rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuenti -, è doveroso anzitutto rilevare come i criteri innovatori dello Statuto dei diritti del contribuente abbiano costituito una svolta determinante nel sistema impositivo, sempre più indirizzato alla ricerca della fiducia dei cittadini attraverso canoni ormai inderogabili (principio

di collaborazione, tutela dell'affidamento e della buona fede, necessità della motivazione degli atti, preminenza degli aspetti sostanziali su quelli formali).

Applicando tale assunto all'ambito di competenza di questo Garante, si può affermare che gli interventi operati a seguito delle segnalazioni degli interessati hanno lasciato intravedere una tendenziale disponibilità degli Uffici finanziari e ciò non solo in termini di puntuale riscontro alle richieste di interventi chiarificatori, ma anche sul piano della possibile soluzione dei quesiti prospettati, spesso con risultati soddisfacenti.

Ovviamente non sono mancate divergenze di valutazione ed interpretazione tra quanto argomentato dal Garante e le decisioni assunte dall'Amministrazione finanziaria: ed in detti casi — riferiti essenzialmente alle istanze di provvedimenti in "autotutela" —, sebbene si sia operato in un clima di fattiva collaborazione, gli interventi non hanno sortito per i contribuenti l'esito auspicato (significativa l'ipotesi delle sanzioni applicate in presenza delle possibili esimenti previste dall'art. 10 dello Statuto) per l'assenza di "poteri" incisivi del Garante. Ma sul punto si ritornerà nella parte propositiva.

Più delicato, invece, appare — sempre nel contesto dell'indicato rapporto fiduciario — il problema dei "rimborsi" d'imposta.

Invero, come si è già osservato nella precedente Relazione, per le richieste formulate dal contribuente attraverso il Garante gli uffici di norma hanno ottemperato diligentemente ai solleciti di quest'ultimo, provvedendo alla "validazione del credito", cioè a tutte quelle incombenze di natura amministrativa che precedono l'emissione dell'ordinativo di pagamento: senonché poi è stato in più casi comunicato al Garante ed al Contribuente che il diritto al rimborso sussisteva, ma che non erano noti i termini entro i quali detto rimborso sarebbe effettivamente avvenuto, perché attratto dalla competenza della Direzione Centrale delle Entrate.

E' di tutta evidenza che, se si vuole recuperare la fiducia del contribuente, occorre trovare una concreta soluzione al problema in parola, soluzione che può essere individuata o nei tempi (ridotti) di erogazione delle somme o

nell'allargamento dell'istituto della compensazione riferito a qualunque annualità, purché ovviamente sia accertato il credito dell'interessato.

3. Proposte per una maggiore incisività della funzione del Garante.

Per quanto attiene al secondo profilo – riferito alle proposte innovative –, si ritiene utile ribadire l'esigenza di una modifica legislativa atta a rendere più incisivi gli interventi del Garante del contribuente al fine di dare piena attuazione ai principi portanti della legge n. 212 del 2000.

Al riguardo, nella pregressa Relazione si era posto l'accento su tre aspetti peculiari, riguardanti rispettivamente l'"attivazione" dell'autotutela, la "sospensione" del termine (decadenziale) per gli atti impugnabili avanti all'Organo giurisdizionale e la possibilità di "convocazione" delle parti nel rapporto controverso.

Ora, tali aspetti – unitamente ad altri pure di significativa portata – si trovano puntualmente elaborati nel progetto di riforma dell'art. 13 della citata legge all'esame delle Camere: non resta quindi che formulare un pressante auspicio affinché l'approvazione del testo, stante l'intrinseca rilevanza, avvenga in tempi brevi.

E', infatti, innegabile che la nuova connotazione della posizione e delle funzioni del Garante del contribuente, riguardata nel quadro più generale della politica fiscale, riverbererebbe positivi effetti sull'attuazione delle norme dello Statuto, configurate dalla più recente giurisprudenza come "principi generali dell'ordinamento tributario", con richiamo anche al dettato costituzionale.

In altre parole, se già allo stato attuale gli interventi del Garante, ancorchè talora meramente sollecitatori, hanno potuto incidere positivamente nel rapporto fra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, tanto più questa incidenza sarà effettiva con i nuovi poteri sia sul piano della corretta imposizione, sia su quello del rigoroso rispetto dell'*iter* procedimentale, venendo così a realizzare appieno le finalità volute dal legislatore.

4. Considerazioni conclusive

E' stato sopra accennato alla valenza consuntiva della presente Relazione anche con riferimento al periodo quadriennale di vigenza della legge n. 212 del 2000.

Sembra quindi opportuno formulare alcune considerazioni conclusive alla luce di tutte le pratiche trattate nel suddetto arco temporale, come evidenziate nelle Relazioni semestrali.

In *primis*, si può affermare che la gran parte degli interventi — pur nella diversità delle tematiche prospettate ed escludendo ovviamente le già richiamate richieste di rimborso d'imposta — è stata determinata dalla ritenuta non corretta applicazione della normativa in materia da parte dei competenti Uffici. Si è trattato quindi di questioni non meramente formali, ma sostanziali, che hanno comportato un'attenta valutazione ermeneutica e per le quali è stata talora richiesta in termini di riesame — che attraverso la menzionata riforma verrebbe a costituire un obbligo per l'Amministrazione — la procedura di autotutela.

Secondariamente, va osservato che talune istanze di intervento hanno riguardato atti o provvedimenti per i quali era già avviato il termine per la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria.


In tali casi ci si è mossi con molta cautela, evitando sovrapposizioni alla possibile e talora già avvenuta introduzione del ricorso giurisdizionale: situazione questa che non avrebbe più ragion d'essere in presenza della indicata riforma legislativa con la sospensione del termine per l'azione avanti al Giudice tributario.

Infine, occorre rilevare come l'attività del Garante sia stata rivolta non solo all'ambito dei tributi erariali, ma anche a quello dei tributi locali (con peculiare riguardo all'I.C.I.) ed abbia di norma trovato adeguata rispondenza da parte delle Amministrazioni interpellate.


E' appena il caso di aggiungere che pure tale aspetto della competenza allargata dovrà trovare nella riforma una puntuale regolamentazione, ponendo così il contribuente nella condizione di poter fruire in modo certo della funzione mediatrice del Garante.

Trento, 18 gennaio 2005

IL PRESIDENTE
Prof. Gianfranco Bronzetti



IL COMPONENTE
Gen. Vincenzo Laino



IL COMPONENTE
Dott. Luigi Negherbon

